

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 04/03/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf rappresentando di essere titolare di n. 5 buoni, sottoscritti con l'intermediario resistente rispettivamente in data 2.09.1986, il n. ***24, in data 8.9.1986, il n. ***120 ed in data 9.01.1987 il n. ***34, n. ***35 ed il n. ***187, tutti appartenenti alla serie "Q/P". A riguardo, parte ricorrente ancora evidenzia che:

- la data di emissione dei titoli suddetti è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986);
- la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986;
- con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto.

Nel caso di specie, le condizioni di rimborso stampigliate sul retro dei titoli, "a partire dall'inizio del 21° anno fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione", prevedevano un importo fisso per ogni bimestre maturato pari a £. 258.150 per i due buoni fruttiferi di £.1.000.000 ("Q/P" n. ***120 – "Q/P" n. ***187) e £. 516.300 per i tre buoni fruttiferi di £.2.000.000 ("Q/P" n. ***24 – "Q/P" n. ***34 – "Q/P" n. ***35).



Tanto premesso, parte ricorrente deduce che l'intermediario gli avrebbe rimborsato una somma inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili. Ciò posto, chiede pertanto il pagamento delle somme ancora dovute, quantificate in euro 29.469,09.

Costitutosi, l'intermediario rappresenta che i buoni oggetto di contenzioso sono costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri:

- sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P);
- sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie "Q/P" sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato. In particolare, sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

Tanto premesso eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:

- i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;
- il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie "Q";
- in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;
- l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

Sulla base di tali premesse, conclude per il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente, in sede di repliche:

- con specifico riferimento all'eccezione di controparte circa l'incompetenza *ratione temporis* afferma che trattandosi di rapporto di durata, è evidente che i suoi effetti e la sua stessa vigenza si sono protratti ben oltre il termine iniziale contemplato nella normativa per fondare la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- con specifico riferimento all'eccezione di controparte circa l'incompetenza *ratione materiae*, deduce che l'attività relativa all'emissione e collocamento dei buoni è pienamente riconducibile ad un servizio bancario e soggetta alle norme comuni civilistiche, per cui la tesi avversaria creerebbe una aporia non giustificata al sistema di risoluzione alternativa delle controversie vigente nel settore;
- con specifico riferimento al merito del ricorso, osserva che il Collegio di coordinamento ha ritenuto che la presenza di una tabella stampigliata in originale a tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, di cui al timbro sovrapposto alla stessa stampigliatura, abbia ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama, appunto, i rendimenti propri della serie P.

Parte ricorrente, pertanto, insiste in ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di cinque buoni fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto; in particolare se tali titoli debbano essere rimborsati secondo le condizioni apposte sul retro dello stesso oppure secondo il



diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986, meno vantaggioso per il sottoscrittore odierno ricorrente.

Tanto precisato e preliminarmente, si evidenzia che parte resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che il titolo controverso risulta essere stato emesso antecedentemente al 1° gennaio 2009. Sul punto, si richiama l'orientamento dell'Arbitro (v. Coll. di coordinamento, n. 5673/2013), per cui sussiste la competenza temporale dell'ABF in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data. Con specifico riferimento alle domande volte ad ottenere la liquidazione dei titoli come quello di specie, infatti, i Collegi ABF ritengono che il diritto alla loro liquidazione sorge al momento della scadenza degli stessi, e non con la relativa sottoscrizione.

Parte resistente, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi postali sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale. Anche in questo caso, si richiama l'orientamento dei Collegi territoriali (v. Coll. di coordinamento, n. 5673/2013), secondo cui sussiste la competenza per materia dell'ABF qualora la controversia riguardi buoni come quello di specie. Va infatti negata a titoli come quello controverso la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Alla luce di tutto quanto sopra, le eccezioni preliminari di parte resistente vanno pertanto respinte.

Venendo al merito del ricorso, si evidenzia che, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge che i buoni oggetto del presente procedimento venivano emessi in data 2.09.1986, 8.9.1986 e 9.01.1987. Inoltre, risulta che sul fronte veniva apposta l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P". Sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" e un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie "Q/P".

Come è noto, il D.M. 13.06.1986, nell'istituire il buono della serie "Q", stabiliva nuovi tassi da corrispondersi fino al 20° anno e, per il periodo successivo, un importo bimestrale da corrispondersi al tasso dell'interesse massimo raggiunto. Orbene, sui criteri di liquidazione del titolo controverso, si richiama il costante orientamento dei Collegi territoriali, avallato dal Collegio di coordinamento n. 6663/2014, secondo il quale il relativo valore d'incasso deve essere determinato in base non già alla tabella stampigliata sul retro del titolo, ma piuttosto sulla scorta di quanto previsto dal predetto D.M. del giugno 1986 (in questo senso anche Collegio di Roma n. 526/18). Si è dunque in presenza di una eterointegrazione normativa nella disciplina regolatrice del titolo in esame, ritenuta peraltro legittima secondo il costante orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ammesso l'integrazione extratestuale del rapporto per effetto di decreti ministeriali di modifica di tassi di rendimento successivi alle date di emissione dei titoli, precisando peraltro che i buoni fruttiferi disciplinati dal D.P.R. n. 156/73 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione (in questo senso Cass. Civ. SS.UU., n. 13979/2007).

Anche i Collegi ABF si sono pronunciati, ormai in maniera consolidata, nel solco della giurisprudenza sopra richiamata, ammettendo l'eterointegrazione del contratto rispetto allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell'emissione del titolo (cfr. Collegio di Milano, n. 2045/17 e Collegio di Roma, n. 11418/16 a cui ha aderito anche il Collegio di Bologna, n. 5357/17 e n. 5215/17).

Ciò posto, parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni



stampate a tergo del titolo controverso, che riportano le condizioni previste relativamente alla serie "P", con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° anno ed il 31 dicembre del 30° anno.

Ora, con riferimento ai buoni oggetto del presente procedimento, che benché essi appartengano alla serie "Q/P", con tutte le conseguenze sulla eterointegrazione normativa di cui si è detto, quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla dispone al riguardo, sicché va applicata la dicitura originariamente apposta sul retro dei buoni.

Quanto sopra, anche in considerazione dell'opinione costante dei Collegi territoriali, secondo cui le risultanze letterali del titolo possono essere modificate da disposizioni normative successivamente introdotte, ma prevalgono invece su quelle vigenti al tempo della emissione. In particolare, secondo il Collegio di Coordinamento n. 5676/13, *"la prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata"*.

Per queste ragioni, l'intermediario dovrà riconoscere alla cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi, regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al D.M. 13 giugno 1986.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI